

# **COMUNE DI MEOLO**

**(Provincia di Venezia)**



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 9.11.2000  
Modificato per rilievi Co.Re.Co. con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 11.12.2000

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO COMUNALI**

## **Art. 1 - Finalità**

Con il presente atto viene regolato l'uso degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, ubicati in via Giacomo Buranello ed in via Ca' Corner, con lo scopo di promuovere e diffondere l'attività sportiva, garantire la corretta fruizione degli impianti e favorire il loro massimo utilizzo da parte della cittadinanza, in accordo con quanto previsto nello Statuto comunale.

## **Art. 2 - Metodi di gestione**

I campi di calcio comunali possono essere gestiti secondo due diverse modalità:

- gestione diretta
- concessione a terzi

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, nella gestione diretta potrà avvalersi della collaborazione di società, enti o associazioni.

La Giunta Comunale, in sede di relazione previsionale al bilancio proporrà la modalità prescelta, anche a carattere pluriennale; il Consiglio Comunale, con la successiva approvazione del bilancio adotterà la decisione in merito alla modalità di gestione.

Nel caso di scelta di gestione in concessione, il Consiglio Comunale stabilirà i criteri ed i principi cui il concessionario dovrà attenersi.

## **Art. 3 - Soggetti utilizzatori**

Ferme restando le possibilità di utilizzo degli impianti per attività proprie dell'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate (manifestazioni sportive, culturali, sociali, e politiche aperte al pubblico), onde consentire le finalità di promozione della pratica sportiva il gestore (Comune o concessionario) provvede ad autorizzare all'uso degli impianti i richiedenti.

Possono essere autorizzati ad usare gli impianti, rispettando le norme del presente Regolamento, gli Istituti Scolastici Pubblici - per attività didattiche e non -, le Associazioni sportive aderenti a Federazioni Nazionali ed altre organizzazioni aventi un proprio Statuto e Regolamento a condizione che non perseguano fini di lucro.

I cittadini riuniti in gruppi non regolarmente organizzati possono, a discrezione della Giunta Comunale, essere autorizzati ad usare gli impianti, previa individuazione di un responsabile dell'utilizzo che funga da referente per il Comune e previa assunzione di ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'uso; a tal fine potrà essere richiesta la produzione di idonea forma di garanzia.

## **Art. 4 - Modalità di accesso all'utilizzo per attività sportive**

I soggetti di cui al precedente articolo che intendono essere autorizzati all'uso degli impianti devono presentare domanda al Comune di Meolo, Ufficio Sport.

Qualora l'uso non sia richiesto per una singola occasione ma sia in funzione di un più vasto calendario di attività, anche stagionale, diventa necessario che il richiedente precisi il programma dell'intera annata o stagione o, qualora ciò non sia possibile, almeno per un trimestre per dar modo al gestore di redigere un proprio calendario.

## **Art. 5 – Altri usi e modalità di accesso alle strutture**

L'uso e la regolamentazione degli impianti per scopi diversi da attività sportive, quali manifestazioni culturali, folkloristiche e di varia natura, non direttamente organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale, sarà previamente e singolarmente consentito dalla Giunta compatibilmente con gli impegni sportivi già assunti.

L'ente o associazione promotore dell'iniziativa dovrà presentare al Comune apposita istanza di utilizzo della struttura, completa di dettagliata relazione illustrativa ed individuazione del responsabile referente. La richiesta dovrà essere inoltrata in tempo utile per l'esame della Giunta in relazione alla complessità tecnica di organizzazione dell'iniziativa e alla necessità di acquisizione dei necessari pareri (es. CPVLPS), ed in ogni caso almeno 30 giorni prima della data di presunto utilizzo degli impianti.

Il Comune in tali occasioni detterà le norme e le condizioni d'uso delle strutture e fisserà la relativa tariffa. All'ente promotore verrà fatto obbligo del rispetto delle norme tutte in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza, dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e di quant'altro risulterà necessario.

## **Art. 6 - Priorità**

Le domande relative ad ampi programmi di utilizzo, qualora non possano essere direttamente evase dal Responsabile del Servizio a causa di sovrapposizione incompatibili di orari o qualora contengano modalità d'uso non previste dal presente Regolamento, vengono vagliate dalla Giunta Comunale la quale decide in merito all'autorizzazione all'uso degli impianti sulla base del rispetto dei seguenti principi fondamentali:

ampia partecipazione all'uso delle strutture, efficacia ed efficienza dell'utilizzo, promozione dell'attività sportiva giovanile soprattutto se svolta da gruppi comunali o da Istituti Scolastici Pubblici, regolare costituzione e funzionamento del gruppo.

In caso di sovrapposizione tra attività di gruppi sportivi comunali, il Responsabile tenterà di raggiungere fra le stesse un compromesso; in caso di mancanza di accordo la decisione finale spetterà alla Giunta Comunale.

L'uso degli impianti per singole occasioni sportive viene autorizzato direttamente dal Responsabile del Servizio; nel caso l'impianto richiesto per la specifica iniziativa sia oggetto di autorizzazione annuale o stagionale, il Responsabile del Servizio provvederà a concedere l'autorizzazione per la singola iniziativa anche con sospensione dell'attività stagionale, onde garantire la più ampia partecipazione degli utenti.

## **Art. 7 – Collaborazione nella gestione**

Nell'ambito della gestione diretta di cui all'art. 2, la Giunta Comunale può affidare a persona o società, anche sportiva, l'esecuzione di alcune operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia dei locali compresa) avvalendosi di procedure di appalto o ricorrendo, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione di pubblici servizi e di efficienza della gestione, a convenzioni con associazioni sportive o associazioni di volontariato.

Modalità e condizioni di entrambe tali procedure saranno stabilite dalla Giunta comunale.

In entrambi i casi l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo la legge ed i contratti di categoria in vigore.

## **Art. 8 - Oneri di gestione**

La gestione delle strutture sportive comporta l'assunzione dei seguenti oneri ed il sostenimento delle relative spese:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- custodia generale;
- spese di esercizio;
- quote di ammortamento;
- interessi su mutui.

Nel caso di gestione diretta, tali oneri fanno carico al Comune di Meolo.

Nel caso gli impianti vengano dati in concessione a terzi, essi faranno carico al concessionario, con gli eventuali limiti che saranno stabiliti dal Consiglio Comunale.

### **Art. 9 – Oneri e divieti per gli utenti**

L'utilizzo degli impianti sportivi, regolarmente autorizzato a seguito di formale domanda di cui al precedente art. 4, comporta i seguenti oneri:

- rispetto del presente Regolamento ed osservanza delle norme di uso delle strutture di cui al successivo art. 13;
- individuazione del responsabile referente per l'attività/iniziativa
- versamento delle quote di utilizzo
- stipula di polizza assicurativa per danni a persone e cose (in caso di utilizzo non occasionale);
- versamento cauzione (se richiesto)
- risarcimento per eventuali danni, o furti imputabili a negligenza dell'associazione
- comunicazione al Comune di eventuali danni fatti o rilevati o di eventuali ammanchi riscontrati
- tenuta del registro
- rispetto degli orari di utilizzo autorizzati
- restituzione delle chiavi al termine del periodo di utilizzo.

E' fatto espresso divieto agli utilizzatori degli impianti di:

- installare attrezzi fissi o apportare modifiche alle strutture se non con preventiva autorizzazione scritta del Responsabile Ufficio Tecnico comunale
- duplicare le chiavi di accesso o consegnarle a terzi senza l'autorizzazione preventiva del Comune
- occupare gli spazi sottostanti le tribune se non con espressa autorizzazione dell'Amministrazione che ne stabilirà gli eventuali limiti e modalità
- concedere l'uso delle strutture a terzi.

### **Art. 10 – Presenza spettatori**

In occasione di incontri, il pubblico, anche pagante, potrà accedere solamente alle tribune.

E' fatto obbligo all'associazione sportiva richiedente rispettare le norme previste in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza.

Viene consentito l'accesso del pubblico all'interno del terreno di gioco esclusivamente per iniziative di cui al precedente art. 5.

Negli spogliatoi e negli annessi locali l'accesso è consentito solo ai gruppi regolarmente autorizzati all'uso delle strutture.

### **Art. 11 – Materiale pubblicitario**

I gruppi o enti utilizzatori sono autorizzati, previo pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità e nel rispetto della vigente normativa, ad apporre negli appositi spazi interni agli stadi insegne e cartelloni pubblicitari in genere.

### **Art. 12 – Tariffe**

Al fine di fronteggiare le spese per la gestione delle strutture e nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti, il Comune applicherà nei confronti degli utenti, siano essi singoli o società, una tariffa d'uso, articolata secondo tabelle opportunamente predisposte, anche stagionali, che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti, nonché delle categorie di utenza. In tal senso potranno essere previste tariffe diversificate che favoriscano:

attività rivolte a bambini e ragazzi fino ai 16 anni

attività promosse da gruppi sportivi locali regolarmente costituiti

La Giunta comunale stabilisce annualmente il tariffario, relativo agli utilizzi occasionali (anche non sportivi), mensili o annuali, nella misura tale da garantire i limiti imposti dalla normativa sui servizi a domanda individuale (art. 45 del D.Lgs. 504 del 30.12.92).

Le Società sportive ad utenza non occasionale verseranno la quota dovuta alle scadenze stabilite dalla Giunta Comunale. Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'accesso, dovranno versare la tariffa prevista prima dell'utilizzo della struttura.

Nel caso di gruppi o associazioni che collaborino con l'Amministrazione ai sensi del precedente art. 7, la Giunta potrà prevedere agevolazioni nella forma di tariffa d'uso ridotta o contributo all'attività sportiva.

### **Art. 13 - Norme generali per l'uso degli impianti di calcio**

- Chi accede agli impianti deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto che comporti danno all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo.
- E' fatto obbligo all'utente di osservare ed adottare tutte le misure d'igiene e profilassi previste dalle norme sanitarie vigenti.
- All'utente è imposto l'obbligo di un utilizzo diligente e razionale della struttura e del contenimento dei consumi
- Negli spogliatoi e locali annessi è vietato fumare.
- Gli utenti devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma l'insegnante o istruttore, designato dalla organizzazione utente, che deve essere sempre presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed altre relative fasi preliminari e conclusive.
- Al termine della lezione, allenamento o manifestazione tutti sono tenuti ad abbandonare la struttura e locali annessi mentre il responsabile deve riportare nell'apposito registro il numero degli atleti che hanno frequentato la struttura nonché gli eventuali danni riscontrati.

In caso di danni dovrà anche essere data immediata comunicazione al Comune.

Qualora venga riscontrato, direttamente dall'Amministrazione o da un terzo utilizzatore, un danno non segnalato l'Amministrazione riterrà in prima battuta responsabile del danno il gruppo utente che abbia utilizzato per ultimo la struttura prima del rinvenimento.

- Gli impianti, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buon ordine; a tal fine finestre, porte e cancelli devono essere chiusi e tutte le luci spente.
- Oltre agli operatori comunali di cui al successivo articolo, provvedono alla vigilanza sugli impianti nei periodi di autorizzazione all'uso, i responsabili dell'ente od organizzazione che li utilizzano e gli istruttori sportivi.
- L'orario autorizzato decorre ed ha termine rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dalla struttura.
- L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito agli infortuni di ogni genere ed ai danni agli utenti ed a terzi durante l'uso della struttura o in conseguenza dell'uso non diligente della stessa.
- L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori, anche nella zona vicina agli impianti (parcheggio auto).
- Il responsabile del gruppo o associazione è responsabile della tenuta delle chiavi di accesso che dovranno essere riconsegnate al Comune al termine de periodo di utilizzo. In caso di smarrimento, l'utente è tenuto al sostenimento delle spese per la sostituzione della serratura.
- E' vietato l'uso di fornelli e simili alimentati con bombole gpl e gas metano, apparecchi elettrici e di riscaldamento sprovvisti di marchio CE
- Non è ammesso alcun tipo di deposito o di accumulo di sostanze e materiali pericolosi, cartacei o facilmente infiammabili.

### **Art. 14 – Vigilanza**

Il Comune esercita la vigilanza sul corretto uso degli impianti, avvalendosi di proprio personale o di personale a ciò incaricato.

Tali persone possono entrare in ogni momento nelle strutture e rilevare al responsabile eventuali inosservanze alle norme del presente Regolamento.

Qualora gli incaricati alla vigilanza accertino danni all'immobile, alle attrezzature ed alle suppellettili ne faranno contestazione all'utilizzatore (in caso di uso da parte di diversi, all'ultimo utente prima della rilevazione del danno) e l'Amministrazione Comunale determinerà in contraddittorio l'ammontare dell'indennizzo.

Fino a quando il danno non sarà risarcito all'organizzazione o ente responsabile potrà essere sospeso l'uso degli impianti.

#### **Art. 15 – Revoche dell'autorizzazione all'uso degli impianti**

E' prevista la revoca dell'autorizzazione all'uso delle strutture sportive nei casi di grave o ripetuta violazione delle norme previste nel presente Regolamento o nelle autorizzazioni o convenzioni che disciplineranno gli usi da parte delle singole associazioni.

In tali casi la società o l'ente utilizzatore deve accettare la cessazione della autorizzazione all'uso dei locali e la decadenza dal diritto di utilizzazione, senza pretesa di risarcimento o di indennizzi di sorta.

Ulteriori casi di revoca dall'autorizzazione all'uso degli impianti saranno disciplinati dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle specifiche convenzioni.

La revoca è disposta dal soggetto che ha provveduto al rilascio del titolo autorizzatorio (Giunta o Responsabile del Servizio), previa contestazione scritta dell'inadempimento all'utente da parte del Responsabile del Servizio.

#### **Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento possono essere disposte dalla Giunta Comunale con motivato provvedimento, per riconosciuto interesse pubblico.